

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

LVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GHISLANDI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze Armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( <i>approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (3750)	507
PRESIDENTE . . . . .	507, 509, 511
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	508
GUERRIERI . . . . .	509
LENOCI . . . . .	509
CAIATI . . . . .	509
CLOCCHIATTI . . . . .	509
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	509
Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3741). . . . .	511
PRESIDENTE . . . . .	511, 512
CAIATI, <i>Relatore</i> . . . . .	511
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	511
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	512

La seduta comincia alle 9.

BUFFONE, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze Armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3750).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato nella seduta del 12 aprile 1962.

Avverto che la Commissione Bilancio non ha espresso ancora il suo parere su questo disegno di legge.

Propongo, quindi, dato che la Commissione Bilancio è attualmente riunita per esprimere il parere che si proceda alla discussione e all'esame degli articoli del disegno di legge, con l'intesa di sospendere la votazione finale

fino al momento in cui detto parere non ci sarà pervenuto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Relatore onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame, si intende provvedere ad un miglioramento del trattamento economico accessorio per i sottufficiali delle Forze Armate e per il personale dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

A tal fine è aumentata di lire 8.000 l'indennità militare dovuta ai sottufficiali delle varie Armi, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Sono anche aumentate nella stessa misura l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, l'indennità mensile dovuta, in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La misura precedente in cui venivano corrisposte queste indennità diversamente denominate era di lire 3.900 per gli scapoli e di lire 6.100 per gli ammogliati.

All'articolo 2 del disegno di legge in discussione si prevede la non cumulabilità dell'aumento, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, come del resto è norma generale.

L'articolo 3 prevede il raggruppamento dell'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e quella di ordine pubblico spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché del soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti agli stessi sottufficiali e militari di truppa in un'unica indennità che assume la denominazione di indennità di servizio di polizia. Anche la misura di queste quattro indennità così riunite viene migliorata in quanto il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che essa è ragguagliata a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo

che ora ho menzionato e che vengono sopresse dal successivo articolo 7 del disegno di legge.

Il disegno di legge governativo non prevedeva miglioramento delle indennità spettanti agli allievi carabinieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanziari ed agli allievi guardie di custodia. Durante la discussione avutasi in Senato si è emendato il disegno di legge stabilendo che, quando tale personale viene chiamato per esigenze di carattere eccezionale ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma o del Corpo a cui appartengono, al personale stesso è corrisposta una indennità in misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista rispettivamente per il grado di carabiniere, di finanziere e di agente di custodia.

Nell'articolo 4 vengono raggruppate in un'unica indennità denominata indennità di polizia tributaria, l'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria, l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria e il supplemento all'indennità militare speciale di polizia tributaria. La misura di questa nuova indennità è uguale a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento che vengono soppressi dal successivo articolo 7.

Con l'articolo 5 l'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico spettanti agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza spettante ai sottufficiali e militari di truppa dello stesso Corpo vengono riuniti in un'unica indennità denominata di servizio carcerario, anch'essa aumentata nella stessa misura di 30 volte rispetto alle indennità e al soprassoldo precedenti, anche essi soppressi.

Con l'articolo 6 del disegno di legge si regola il caso di coloro a cui sia stato sospeso o ridotto lo stipendio.

Con l'articolo 7 sono sopresse tutte le disposizioni riguardanti le precedenti indennità assorbite in quelle nuove previste dagli articoli precedenti.

All'articolo 8 poi si indicano i mezzi di copertura finanziaria per i nuovi oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.

È evidente lo scopo profondamente sociale a cui mira il presente provvedimento. Con esso si intende infatti ragguagliare la misura delle precedenti indennità alle esigenze di questo benemerito personale. Sottolineo, inoltre, la organicità del provvedimento, sia sotto il profilo della estensione a tutti gli appartenenti alle varie Armi e Corpi, sia sotto quello di

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

una migliore determinazione delle indennità previste attualmente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUERRIERI.** Desidero conoscere se queste indennità sono o no pensionabili e se esse sono commisurate ai carichi di famiglia.

**LENOCI.** Quando si concedono questi aumenti, che sono apprezzabilissimi e dei quali bisogna compiacersi, ritengo si debba possibilmente tener conto anche del carico famigliare. Mentre ci sono uomini che non hanno famigliari a carico, ce ne sono viceversa altri che hanno famiglia e che quindi hanno maggiori spese da sopportare. Ecco perché ritengo che, nel concedere degli aumenti, bisogna tener conto di queste diverse situazioni. In ogni caso, anche a nome della mia parte politica, mi dichiaro favorevole al provvedimento, comprendendo che non è possibile, data la particolare funzione di queste indennità, operare una diversificazione nella loro misura a seconda delle diverse esigenze famigliari.

**CAIATI.** Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, per vari motivi. Innanzi tutto per la sua organicità, in quanto vengono finalmente riassunte sotto uniche denominazioni varie indennità, il cui grande numero creava seri inconvenienti per gli ufficiali pagatori e per i sottufficiali furieri incaricati dei pagamenti.

Eguale positivo mi sembra l'aumento di queste indennità di trenta volte rispetto alla misura precedente. Sono favorevole anche ad un aumento nella stessa misura per tutti a prescindere dai diversi carichi di famiglia, in questo si tratta di indennità attinenti alla funzione ed al rischio, che sono uguali per tutti.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame.

**CLOCCHIATTI.** La mia parte si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Vedo che c'è unanimità di consensi nei riguardi di questo disegno di legge. Non mi resta che raccomandarne alla Commissione la sollecita approvazione.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli, che, non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sot-

tufficiali: dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.

L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(E approvato).

## ART. 2.

L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

(E approvato).

## ART. 3.

L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio di polizia ».

Le misure della indennità di servizio di polizia di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esi-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

genze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.

(È approvato).

## ART. 4.

L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, nonché il supplemento all'indennità militare speciale di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di polizia tributaria ».

Le misure della indennità di polizia tributaria di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi finanziari che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di finanziere.

(È approvato).

## ART. 5.

L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio carcerario ».

Le misure dell'indennità di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati

ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di custodia, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di agente di custodia.

(È approvato).

## ART. 6.

Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione.

(È approvato).

## ART. 7.

Sono abrogati l'articolo 26, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sostituito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874; l'articolo 13 del regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742; il regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309; l'articolo 4 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187; gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1110; l'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1469; l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537; il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, e la legge 5 luglio 1950, n. 687.

(È approvato).

## ART. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 10 miliardi e 750 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 e di lire 25 miliardi e 800 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le

Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(È approvato).

PRESIDENTE. Come già stabilito all'inizio della seduta, la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avverrà dopo che sarà pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3741).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Questo disegno di legge era stato assegnato per il parere alla II ed alla V Commissione. La II Commissione ci ha fatto pervenire il parere favorevole mentre, viceversa la V Commissione non ha ancora espresso il suo parere. Anche per questo disegno di legge propongo quindi che si proceda alla discussione ed all'approvazione dei singoli articoli, rinviando la votazione a dopo che la Commissione Bilancio avrà comunicato il suo parere.

(Così rimane stabilito).

Il Relatore onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la unica indennità non conglobata in base al disegno di legge che abbiamo ora esaminato è quella di alloggio. L'ultimo provvedimento relativo a tale indennità è costituito dalla legge 28 luglio 1961, n. 839, in cui l'indennità stessa subiva un primo adeguamento alle effettive spese sostenute dal personale che non fruisce di alloggio a titolo gratuito o in caserma. Si trattava però di un adeguamento parziale.

Il disegno di legge ora presentato dal Governo introduce un nuovo miglioramento a questa indennità, seppure siamo ancora lon-

tani da quelle che sono le spese effettive sopportate dai beneficiari. Non c'è bisogno di illustrare quali siano queste spese e l'esigenza che ne deriva di aumentare l'indennità di alloggio che dovrebbe consentire di farvi fronte, anche perché siamo stati sempre tutti d'accordo su tale necessità e il Governo da parte sua ha fatto il possibile per provvedere in proposito. È stato soppresso durante la discussione in Senato un articolo che figurava inizialmente nel testo del presente disegno di legge e in cui ci si preoccupava di non rendere cumulabile l'indennità di alloggio — e di conseguenza il suo aumento — con l'assegno mensile di cui fruiscono alcuni militari della guardia di finanza che esplicano la loro attività presso gli uffici finanziari. Con la soppressione di questo articolo si è voluto in sostanza estendere l'aumento anche in favore di quei militari che svolgono un'attività molto utile per lo Stato.

Per i motivi indicati invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto il Relatore. Ritengo del resto, che la Commissione sia favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Certo sarebbe stato auspicabile un maggior aumento, ma si è dovuto tener conto dell'onere finanziario, che è di una certa entità. L'aumento quindi è stato contenuto entro certi limiti.

Per questi motivi, auspico che la Commissione approvi il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, che, non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Le misure dell'indennità di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

L'aumento disposto dal precedente comma non è operante ai fini della determina-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

zione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

(*E approvato*).

## ART. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(*E approvato*).

Non sono ancora pervenuti i pareri della V Commissione Bilancio sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna. Propongo pertanto che, in attesa di tale parere, la seduta sia sospesa e la votazione a scrutinio segreto dei due provvedimenti avvenga oggi pomeriggio alle ore 16,30.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 16,30*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuto il parere espresso dalla V Commissione (Bilanci) sui due disegni di legge (nn. 3741 e 3750), in attesa del quale stamane, dopo l'esame degli articoli e la loro approvazione, abbiamo rinviato la seduta a questo pomeriggio per l'eventuale votazione a scrutinio segreto dei due provvedimenti.

Ne do lettura:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sui due disegni di legge, manifestando per altro al Governo le sue più vive perplessità circa il sistema di copertura indicato rispettivamente dagli articoli 2 e 8 dell'uno e dell'altro disegno di legge e rappresentando la necessità di una più coordinata politica della spesa e dell'entrata quale condizione della realizzazione dello stesso programma assunto dal Governo presentandosi alle Camere.

La Commissione delibera altresì di invitare i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze per una ampia ed approfondita discussione sui temi della spesa, dell'entrata e del necessario coordinamento, ai fini di una programmata azione di governo, escludendo che l'assenso concesso in via del tutto eccezionale

dalla Commissione bilancio ai due provvedimenti in esame possa costituire esempio e precedente nei confronti di qualsiasi altra iniziativa legislativa ».

## Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3750):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3741):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Caiati, Chiantante, Clocchiatti, Canestrari, Dante, Fornale, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Nucci, Pertini, Romualdi, Veronesi e Villa.

**La seduta termina alle 16,50.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI